



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. n. 17/2018

Intervento di miglioramento fondiario mediante la distribuzione di terreno di riporto in agro di Altamura.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA l'istanza, prot. n. 1448 del 28/03/2018, inoltrata a questo Ente dallo Sportello Unico Attività Produttive Associato del Sistema Murgiano, Comune Capofila Altamura, per conto di Giambattista Viesti, nato ad Altamura il 02/09/1957, legale rappresentante dell'Impresa Agri Viesti s.r.l., P.IVA 04231470727 con sede in Altamura in via Rossetti n. 31, intesa ad ottenere il nulla osta per un intervento di miglioramento fondiario in agro di Altamura; **VISTO** l'esito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente relativa ad un intervento di miglioramento del franco di coltivazione mediante spandimento di terreno di riporto proveniente da scavo per realizzazione di manufatti edilizi da cui si evince che:

- Il terreno di riporto verrà distribuito su terreni siti in agro di Altamura e ricadenti per la maggior parte al di fuori del perimetro di questo Parco.
- All'interno del Parco i terreni interessati dall'intervento definiti bacino 5, sono identificati in catasto al fg 18 p.lle 2, 4, 49, ricadono in loc. Ceraso, in zona C, nell'unità paesaggistica "Altopiano" ed hanno una superficie agricola utilizzabile di 14.26.85 ettari; le particelle n. 186, 185 del fg 18 inizialmente inserite in progetto sono poi state escluse come si evince dalla tav. 4 bacino 5;
- secondo la carta di uso del suolo allegata agli elaborati del Piano per il Parco sono classificati come seminativi semplici in aree non irrigue, erano già in coltivazione nel 1997;
- la p.lla 2 è interessata da aree a pascolo naturale, che non sono interessate dall'intervento, come si evince dalla tav. 8 del progetto riguardante il bacino 5;
- l'intervento non interessa la parte della p.lla 11 del fg 179 di Altamura che è caratterizzata da pascolo naturale e ricade in zona B di questo Parco, come si evince dalla tav. 8 del progetto riguardante il bacino 4;
- l'intervento apporterà uno strato di max 10 cm di terreno vegetale sulle superfici agricole senza interferire sul profilo altimetrico e sulla morfologia del suolo;
- l'intervento non determina riduzione dei seminativi e non ha interferenze sensibili con l'avifauna che trova nei seminativi l'habitat trofico;
- l'intervento non interessa aree a pascolo naturale.

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta conforme a quanto previsto agli articoli 8, 13 e 18 della NTA del Piano per il Parco;





parco nazionale
dell'**alta murgia**

RITENUTO, altresì, di dover esprimere il parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, come di seguito:

l'intervento non determina incidenze significative e dirette, né sottrazione o alterazione di habitat e disturbo alle specie connesse ai sistemi naturali che saranno esclusi da qualsiasi intervento

esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001,

e rilascia

II NULLA OSTA

al sig. Giambattista Viesti, nato ad Altamura il 02/09/1957, legale rappresentante dell'Impresa Agri Viesti s.r.l., P.IVA 04231470727 con sede in Altamura in via Rossetti n. 31, per la realizzazione intervento di miglioramento del franco di coltivazione mediante spandimento di terreno di riporto proveniente da scavo per realizzazione di manufatti edilizi da realizzarsi in agro di Altamura in loc. Ceraso su terreni identificati al fg 18 p.lle 2, 4, 49, 186, 185, ricadenti in zona C del Parco, per una superficie totale d'intervento pari a 14.26.85 ettari.

Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Istanza attraverso SUAP;
2. documento di riconoscimento del proponente;
3. relazione tecnico-agronomica;
4. relazione idrogeologica;
5. Corografia;
6. Aerofotogrammetria;
7. Vincoli;
8. Ridimensionamento area fg 179 e fg 18;
9. Stratigrafie;
10. Ubicazione traccia, sezioni e profili

A condizione che:

- l'intervento non deve interessare in alcun modo le superfici a pascolo naturale presenti all'interno dell'area d'intervento;

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Copia del presente provvedimento è inviato allo Sportello Unico Attività Produttive Associato del Sistema Murgiano, Comune Capofila Altamura;

- Copia del presente provvedimento è inviato alla Città Metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Altamura, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;

- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 02/05/2018

L'istruttore

Dott. Agr. Chiara Mattia

Il Capo Servizio

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti



